



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per corsi di studio, i corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi per il conseguimento di master universitari e quelli di Tirocinio Formativo Attivo;
- per collaborazioni coordinate e continuative, le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell'opera, senza vincolo di subordinazione;
- per incarichi didattici, gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative;
- per contratto a titolo gratuito, contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'Ateneo alcuna obbligazione di carattere pecuniario;
- per contratto a titolo oneroso, il contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili;
- per professori e professoresse a contratto, i e le titolari di incarichi di insegnamento affidati con contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici nei corsi di studio attivati nell'Università degli Studi di Siena a soggetti italiani e stranieri in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 3 - Programmazione didattica

1. Gli incarichi di insegnamento disciplinati dal presente regolamento sono attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo e del Codice Etico, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascun Dipartimento.

2. I Dipartimenti avvalendosi delle strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento, per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti l'oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l'impegno orario e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso, fissato nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Art. 4 - Incarichi conferibili e incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento hanno a oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui al comma 5, lettera d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente e dalla studentessa di cui al comma medesimo.
2. Non possono essere destinatari degli incarichi di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un o una docente appartenente al Dipartimento di riferimento dei corsi formativi per i quali si affida l'incarico di insegnamento, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale o un o una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti e a esperte di alta qualificazione

1. È possibile stipulare contratti per l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti o esperte di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da conferire è effettuata dal Dipartimento, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione d'Ateneo. Il Nucleo di valutazione può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere e fornire ogni altra indicazione utile.
3. Sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti avvalendosi delle strutture responsabili della programmazione didattica, che contengano l'indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, i contratti sono stipulati dal Rettore o dalla Rettrice, o da un suo delegato o da una sua delegata.
4. Il numero di contratti a titolo gratuito, non comprensivo di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non può superare, nell'anno accademico di riferimento, il 5% dell'organico dei professori e delle professoresse e ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai titolari e alle titolari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell'ambito del budget dei Dipartimenti.
5. I dipendenti e le dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell'area sanitaria e i dipendenti e le dipendenti delle istituzioni di ricerca svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra l'Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Ai Dipartimenti che propongono l'affidamento dell'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.
6. Gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all'art. 7.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti di altre Università italiane

1. Il Rettore o la Rettrice, su proposta dei Dipartimenti e previo nulla osta del Rettore o della Rettrice dell'Università di appartenenza, può affidare incarichi di insegnamento in modo diretto a docenti di altre Università italiane.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di affidamento a titolo oneroso, l'importo, stabilito dal Dipartimento interessato secondo i criteri fissati dall'art. 7, comma 3, deve rientrare nel budget ad esso attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente.

3. Gli incarichi di cui al precedente comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5% richiamato all'art. 5, comma 4.

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, i Dipartimenti possono programmare e deliberare l'attivazione di procedure di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo oneroso, di incarichi di insegnamento per fare fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dei Dipartimenti medesimi, nel rispetto delle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate dal Senato Accademico, del Codice Etico nonché della trasparenza della procedura e della pubblicità degli atti.

2. Ai fini della predisposizione dei bandi di selezione, il Dipartimento indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L'importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo percipiente e ad ogni onere ricadente sull'Università. Al momento della stipula del contratto viene assunto l'impegno di spesa definitivo.

3. La determinazione del compenso orario per ciascuna ora di insegnamento svolta ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010, è stabilita, nei limiti del budget disponibile assegnato e nel rispetto dei limiti minimi (€ 25) e massimi (€ 100), dal Dipartimento interessato in base ai seguenti criteri:

- a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b) il numero delle studentesse e degli studenti;
- c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) le disponibilità di bilancio.

Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e alle studentesse e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

Art. 8 – Procedura, criteri e modalità di selezione

1. Il Direttore o la Direttrice di Dipartimento chiede l'avvio delle procedure di selezione di cui al comma 1 dell'art. 7, per le quali l'Amministrazione emette uno o più bandi che devono espressamente contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione del corso di insegnamento; il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente; il numero di ore del corso; la durata del contratto;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando nell'Albo on line dell'Ateneo;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati e delle candidate con la specifica indicazione dei titoli valutabili;



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- I) attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari delle studentesse e degli studenti;
- II) titoli acquisiti (es: dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
- III) eventuali pubblicazioni.

2. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a. curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;

b. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dal Dipartimento.

3. La procedura di selezione è svolta da una commissione nominata dal Dipartimento e composta da almeno tre membri, di cui almeno uno afferente al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento oggetto del bando o, se non presente, a settori scientifico disciplinari affini. Ultimate le procedure di selezione, la commissione formula la graduatoria dei candidati idonei e delle candidate idonee. Anche in caso di partecipazione di un unico candidato o di un'unica candidata, deve esserne valutata e dichiarata l'idoneità. La commissione comunica l'esito della selezione alla struttura didattica e trasmette gli atti al Rettore o alla Rettrice per la relativa approvazione e per la stipula del contratto.

4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si svolge la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo o altra idonea, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Sono ammessi e ammesse alle selezioni per gli incarichi didattici di cui all'art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o titolo equipollente da almeno tre anni.
2. Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1.
3. È possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei requisiti di cui al precedente comma 1 in casi eccezionali previsti nel bando, con deliberazione motivata del Dipartimento e previa autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 10 – Conferimento di incarichi a personale Tecnico-Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena

1. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dall'Ateneo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, può svolgere attività didattica a seguito della procedura selettiva di cui al precedente art. 7, comma 2.
2. Gli incarichi al personale di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m. e i., ai fini della verifica della compatibilità, anche in relazione ad eventuali altre attività extra-istituzionali, con i compiti propri del contratto di lavoro. Essi sono regolati da apposito disciplinare. Al personale tecnico-amministrativo non possono comunque essere affidate più di sessanta ore di attività didattica per anno accademico. Tale attività deve svolgersi fuori dall'orario di servizio; sotto il profilo



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

retributivo si applica la norma di cui all'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010 con le modalità previste dall'art.14 del presente regolamento. In caso di attività didattica in ambito di Master, si conferisce il compenso previsto per ciascuno di essi.

3. Il rapporto tra l'Università di Siena e il titolare o la titolare dell'incarico, sotto il profilo fiscale e previdenziale, è assimilato al lavoro dipendente.

Art. 11 – Conferimento a docenti, studiosi/studiose o professionisti/professioniste stranieri/e di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, i Dipartimenti, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi appositamente messi a disposizione da privati, imprese o fondazioni, possono proporre al Rettore o alla Rettrice l'affidamento di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi/studiose o professionisti/professioniste stranieri/e di chiara fama. Il Rettore o la Rettrice, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del *curriculum* del candidato o della candidata nel sito internet dell'Università, sottopone la proposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 12 - Attività didattica degli assegnisti e delle assegniste di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca e le assegniste di ricerca, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, possono svolgere attività didattiche che vengono loro attribuite secondo le modalità previste dall'art. 7.

2. A ogni assegnista di ricerca non possono comunque essere affidate più di sessanta ore – da intendersi retribuite - di attività didattica per anno accademico.

Art. 13 - Ricorsi sulla decisione

1. I partecipanti e le partecipanti alle selezioni di cui all'art. 7 possono presentare ricorso scritto al Rettore o alla Rettrice avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione nell'Albo on line; il Rettore o la Rettrice decide entro i trenta giorni successivi con provvedimento motivato adottato previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da lui stesso nominata o da lei stessa nominata per l'esame del ricorso.

Art. 14 - Norme generali per i contratti

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui all'art. 6 e quelli conferiti a personale tecnico-amministrativo dipendente dall'Ateneo, sono formalizzati mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo. Detti contratti sono sottoscritti dal Rettore o dalla Rettrice o suo delegato o sua delegata.

2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento.

3. Il titolare o la titolare dell'incarico assume il titolo di professore a contratto o professoressa a contratto per l'anno accademico di riferimento.

4. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

5. Il corrispettivo per l'attività di insegnamento verrà corrisposto in un'unica soluzione previa dichiarazione dell'avvenuto completamento del corso di insegnamento o di altre attività didattiche, subordinatamente alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del o della responsabile della struttura didattica.

6. Nel caso in cui le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene rapportato alle ore effettivamente svolte.

Art. 15 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto e delle professoressa a contratto

1. I professori e le professoressa a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento delle studentesse e degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività.

3. I professori e le professoressa a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.

4. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Direttore o della Direttrice del Dipartimento.

5. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

a) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati;

b) violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 16 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di insegnamento, i dipendenti e le dipendenti di enti pubblici devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

2. Gli assegnisti e le assegniste di ricerca, per lo svolgimento dell'attività didattica, devono preventivamente acquisire il nulla osta del o della docente Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. L'attività di insegnamento conferita ai sensi del presente regolamento si svolge nell'arco dell'anno accademico di riferimento e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno, alle medesime



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

condizioni, i contratti di cui all'art. 7 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti e delle studentesse, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente.

Art. 19 – Incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari

1. Gli incarichi esterni di insegnamento e di attività di tutoraggio nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari sono affidati tramite lettera, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, dai relativi Direttori e dalle relative Direttrici e soggetti responsabili, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. La lettera di incarico reca l'esatta indicazione dell'impegno didattico e dell'attività formativa richiesta, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dai predetti Organi nel rispetto della normativa di riferimento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall'interessato o dall'interessata per accettazione. Il presente comma si applica alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per quanto compatibile.
2. L'elenco degli incarichi affidati è trasmesso ai Dipartimenti e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e le determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 20 – Attività di insegnamento frontale nei corsi di Dottorato di ricerca

1. Le attività di insegnamento all'interno dei Corsi di Dottorato sono affidate ad esperti o esperte di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante lettera della Direttrice del Dipartimento o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso, previa proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso. La lettera reca l'esatta indicazione dell'impegno didattico, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall'interessato o dall'interessata per accettazione.
2. L'elenco degli incarichi è trasmesso al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Siena. Entra in vigore il 1 settembre 2026.